

SCALA MOBILE DEI SALARI

Firma e contenuto del nuovo accordo

La scala mobile è un congegno tecnico-giuridico che, entro certi limiti, permette di adeguare il salario o lo stipendio al costo della vita. Essa fu introdotta nel sistema retributivo italiano con gli accordi interconfederali del 6 dicembre 1945 per il Nord, e del 23 maggio 1946 per il Centro-sud, i quali rimasero in vigore fino al 21 marzo 1951, quando furono sostituiti da un nuovo accordo, più aderente alle mutate condizioni economiche e sociali del Paese (1).

Col tempo, tuttavia, anche questo nuovo accordo si mostrò inadeguato e difettoso, e perciò la confindustria, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6, il 23 maggio 1956, ne chiese la revisione, allo scopo non di sopprimere l'istituto della scala mobile, bensì di apportarvi alcuni ritocchi e miglioramenti (2).

Le trattative iniziate il 10 luglio 1956, giunsero in porto la sera del 15 gennaio 1957, quando, da parte dei rappresentanti della confederazione dell'industria italiana e delle confederazioni dei lavoratori (CGIL, CISL, UIL, e — in sede separata — CISNAL), fu siglato il nuovo accordo, di cui illustriamo brevemente le disposizioni principali.

1) Scatti trimestrali della contingenza.

Secondo il nuovo accordo, la revisione dell'indice del costo della vita e, conseguentemente, l'eventuale variazione della contingenza, non sarà fatta bimestralmente, come in precedenza, ma di tre mesi in tre mesi (la confindustria voleva ogni 4 mesi). Questa innovazione non solo riduce la frequenza delle modifiche dell'indennità di contingenza, con grande vantaggio per l'amministrazione delle aziende, ma permette di riassorbire certe punte anormali che, per motivi stagionali o di altro genere, possono verificarsi nel movimento dei prezzi.

2) Eliminazione del mese d'intervallo.

Finora, tra il bimestre, preso in considerazione per il calcolo del costo della vita, e quello al quale doveva essere applicata la nuova contingenza, intercorreva sempre un mese di intervallo. Ad esempio, le variazioni del costo della vita, rilevate nel bimestre di gennaio-febbraio, influivano non sulla contingenza di marzo-aprile,

(1) Cfr. *Aggiorn. Sociali*, (maggio) 1951, p. 155 (rubr. 53).

(2) Cfr. *Il Corriere della Sera*, 23 maggio 1956, p. 9; *La Stampa*, 24 maggio 1956, p. 1; *Il Sole*, 27 maggio 1956, p. 1 (nota e punto di vista degli industriali); *Conquiste del Lavoro* (CISL), 9 giugno 1956, p. 1 e *Il Lavoro Italiano* (UIL), 11 giugno 1956, p. 1 (punto di vista dei lavoratori).

ma di aprile-maggio. Si aveva, cioè, un mese d'intervallo o di ritardo, ritenuto necessario per il completamento dei calcoli.

Nell'avvenire, invece (grazie agli affidamenti dati dall'Istituto centrale di statistica di accelerare al massimo le operazioni relative al calcolo dell'indice del costo della vita), le variazioni di tale indice si faranno sentire nella contingenza del trimestre immediatamente successivo a quello preso in considerazione per le rilevazioni del costo della vita.

3) Applicazione della scala mobile in « discesa ».

Secondo l'accordo precedente, il sistema della scala mobile operava in discesa, ossia importava una riduzione della contingenza, solo nel caso in cui l'indice del costo della vita risultava diminuito di quattro punti, rispetto al livello massimo, raggiunto precedentemente. Si aveva, cioè, una « fascia di franchigia », che proteggeva — entro certi limiti — le retribuzioni dei lavoratori.

Col nuovo accordo, questa fascia di franchigia, per desiderio della confindustria, è stata soppressa, e si è stabilito che, come in salita, così anche in discesa, il meccanismo della scala mobile entri in funzione anche quando la differenza registrata nell'indice del costo della vita sia soltanto di un punto.

E' stato, tuttavia, previsto, a vantaggio dei lavoratori: a) che l'eventuale diminuzione dell'indice del costo della vita debba essere di un punto intero, mentre, per il caso dell'aumento, resta in vigore il criterio di arrotondare all'unità superiore le frazioni di punto oltre 0,50; b) che l'eventuale diminuzione dell'indice non venga tradotta in riduzione della contingenza nel trimestre immediatamente successivo a quello preso in considerazione per il calcolo dell'indice stesso, ma in quello seguente, allo scopo di poter verificare se si tratta di diminuzione stabile, oppure soltanto transitoria.

Ad esempio, se l'indice del trimestre aprile-giugno presenta una diminuzione di due punti pieni, rispetto al livello massimo raggiunto nel precedente trimestre gennaio-marzo, la contingenza in vigore dal 1° luglio rimane invariata, e si attende di conoscere l'indice del trimestre luglio-settembre: qualora questo confermi la riduzione di due punti rispetto al gennaio-marzo, dal 1° ottobre la contingenza sarà ridotta di due punti; se l'indice di luglio-settembre presenterà la diminuzione di un punto soltanto rispetto a gennaio-marzo (cioè, se tra aprile-giugno e luglio-settembre vi sarà stata la risalita di un punto), la riduzione di contingenza da operare dal 1° ottobre sarà di un solo punto; non vi sarà invece alcuna riduzione, se l'indice di luglio-settembre sarà tornato allo stesso livello di gennaio-marzo.

4) Punti destinati agli assegni familiari.

Come in precedenza, alcuni aumenti della scala mobile saranno destinati non all'incremento della contingenza, ma all'aumento degli assegni familiari. Tali punti saranno il quanto, il decimo, il quindicesimo, ecc., (mentre prima erano il sesto, l'undicesimo, il sedicesimo, ecc.).

5) Valori giornalieri del punto di contingenza.

I valori giornalieri del punto di contingenza variano a seconda del territorio, delle qualifiche, dell'età e del sesso di lavoratori, come appare dalla tabella seguente:

Valori giornalieri del punto di contingenza (3).

CATEGORIE	Zona A		Zona B	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
	Lire	Lire	Lire	Lire
IMPIEGATI (età superiore ai 21 anni)				
I. categoria	34,23	34,23	29,44	29,44
II. categoria	25,79	22,17	22,19	19,08
III. categoria A	19,20	16,51	16,51	14,20
III. categoria B	16,27	11,13	13,99	12,04
INTERMEDI (età superiore ai 21 anni)				
I. categoria	25,02	21,35	21,52	18,51
II. categoria	19,02	16,35	16,36	14,07
OPERAI (età superiore ai 21 anni)				
Operaio specializzato	17,93	—	15,42	—
Operaio qualificato	16,10	13,53	13,85	11,64
Manovale specializzato	15,24	12,86	13,11	11,00
Manovale comune	14,30	12,01	12,30	10,33

Osservazioni.

Per comprendere meglio questa tabella, ci paiono utili i seguenti rilievi:

a) Quanto al territorio, nel nuovo accordo si è conservata la distinzione del territorio nazionale in due zone, A e B. Nella zona A (comprendente l'Italia settentrionale, la Toscana e le provincie di Roma, Napoli e Palermo), il valore del punto di contingenza è aumentato del 43% rispetto a quello previsto dall'accordo del 1951, mentre, nella zona B, (comprendente il resto dell'Italia), il valore del punto di contingenza è aumentato del 53,75%.

Così, un *manovale comune* che, in passato, alla maturazione di ogni nuovo punto di contingenza, vedeva la sua paga aumentata di lire 10 o di lire 8, secondo si trovava nella zona A o B, d'ora in poi la vedrà aumentata, rispettivamente, di lire 14,30 o di lire 12,30. Nelle stesse proporzioni (del 43 o 53,75 per cento) aumenteranno i valori giornalieri del punto di contingenza delle altre qualifiche.

b) I « grafici » e le altre categorie specializzate, aventi rapporti salariali superiori a quelli dell'industria, nel nuovo accordo hanno conservato i vantaggi precedenti, in quanto ai vecchi valori del punto si aggiungono, anche per essi, aumenti percentuali del 43 o

(3) Questa tabella è stata ottenuta aumentando del 43 o 53,75% i valori che il punto di contingenza aveva nell'accordo precedente (cfr. *Aggiornamenti Sociali*, (maggio) 1951, p. 157): per brevità si sono annesse ulteriori determinazioni.

del 53,75 per cento, secondo che appartengono alla Zona A o alla zona B.

c) Quanto al sesso, si è ottenuto che gli scarti esistenti tra le qualifiche femminili e quelle maschili, fossero diminuiti di un punto. I sindacalisti miravano all'eliminazione di ogni differenza, ma l'opposizione della controparte rese vani i loro sforzi.

d) Quanto all'età, si è convenuto che agli apprendisti fossero applicati i valori del punto, previsti per la corrispondente età del manovale comune.

6) Riassorbimento della contingenza nella paga base.

Nelle trattative si è discusso a lungo circa il trasferimento dell'indennità di contingenza nella retribuzione base, e si è stabilito che tale trasferimento o conglobamento avvenga quando saranno scattati 10 punti, a partire dal 1° febbraio 1957, e, comunque, non prima del 31 dicembre 1957.

7) Calcolo dell'indice del costo della vita.

Per il calcolo dell'indice del costo della vita, verranno seguite le norme adottate dall'Istituto centrale di statistica, comprese quelle riguardanti la rilevazione dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli, soggetti a notevoli variazioni, qualitative e quantitative, stagionali. Tale indice sarà calcolato anche in futuro sulla media degli indici dei prezzi rilevati nelle 16 città, capoluogo di Regione, ossia a Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, L'Aquila, Napoli, Potenza, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

Il sistema di rilevazione dei prezzi e quello di costruzione degli indici, attualmente vigenti, fanno parte integrante del nuovo accordo, e non possono essere cambiati, se non con il consenso delle parti stipulanti.

Qualora intervenissero, in avvenire, provvedimenti o condizioni di mercato che influissero sensibilmente sul complesso generale dei consumi e del libero approvvigionamento dei prodotti, determinando un regime di prezzi multipli per gli acquisti al minuto (prezzi ufficiali differenziati da quelli reali), e gli organi di rilevazione non intendessero o potessero rilevare i prezzi effettivi di mercato per i quantitativi e le qualità previste dal bilancio, le parti si impegnano di incontrarsi per riesaminare la situazione, o ai fini della revisione del bilancio o allo scopo di normalizzare la rilevazione dei prezzi, in modo da renderla aderente alla realtà.

8) Durata dell'accordo.

L'accordo avrà durata fino al 31 dicembre 1957, e potrà essere disdetto da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di tre mesi rispetto a detta scadenza. Se non è disdetto entro detto termine, esso si intenderà prorogato di sei mesi in sei mesi, fermo restando il termine di preavviso indicato.